



UNIVERSITÀ
DI PISA

Opuscolo informativo sulle figure della sicurezza in Ateneo

Premessa

Il presente opuscolo informativo è finalizzato a presentare la struttura organizzativa delle figure che si occupano di sicurezza all'interno dell'Ateneo.

Organizzazione della sicurezza in Ateneo

L'Università di Pisa adotta una struttura organizzativa sulla quale implementare, ai sensi del D.Lgs. 81/08, "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", un modello organizzativo e di gestione della sicurezza in Ateneo.

Qui di seguito si riporta l'organigramma della sicurezza in Ateneo e si descrivono le varie figure che si occupano di sicurezza all'interno dell'Ateneo.

Organigramma della sicurezza in Ateneo




Figure che si occupano di sicurezza all'interno dell'Ateneo

Parte datoriale

Il Datore di Lavoro dell'Università di Pisa è individuato nella figura del Rettore.

Il Consiglio di Amministrazione è titolare dei poteri di governo, di indirizzo strategico e di controllo delle politiche prevenzionali volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Università.

Il Rettore, in base all'art. 17 del D.lgs. n. 81/08, è il soggetto a cui compete:

- a. valutare tutti i rischi per la salute, sia fisica che psichica, e per la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- b. designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il Rettore, con proprio provvedimento, ha delegato tutti gli obblighi e funzioni previste per il Datore di Lavoro, tranne quelli non delegabili di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 81/08, al Direttore Generale quale soggetto responsabile della complessiva gestione dell'Ateneo.

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) è una struttura prevista dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08), organizzata dal Datore di Lavoro all'interno dell'azienda (o ricorrendo a persone o servizi esterni), con precisi compiti in materia di prevenzione e protezione dei rischi professionali.

Nell'Università di Pisa il Servizio Prevenzione e Protezione è all'interno dell'Ufficio Sicurezza e Ambiente. Il SPP di Ateneo è articolato in due Settori, secondo la suddivisione operata tra le strutture dell'Ateneo, relativi all'Area 1 e all'Area 2, ed è composto dal Responsabile del Servizio, dai Responsabili dei Settori nonché dagli addetti al servizio.

Il Servizio Prevenzione e Protezione assolve alle funzioni attribuite dalla normativa (art. 33 D.Lgs. n. 81/08), in particolare:

- a. individua i fattori di rischio;
- b. valuta i rischi e individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- c. elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e individua i dispositivi di protezione individuale (DPI e DPC);
- d. elabora le procedure di sicurezza per le varie attività;
- e. propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

- f. partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alle Riunioni Periodiche di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- g. fornisce ai Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, alle strutture dirigenziali, alla Direzione Generale e ai Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca in laboratorio (RAD/RAR), i contenuti per l'informazione ai lavoratori prevista all'articolo 36 del D.Lgs. 81/08;
- h. fornisce supporto consultivo al Datore di Lavoro, al Direttore Generale, nonché ai Direttori dei Dipartimenti, ai Dirigenti dell'Amministrazione Centrale, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, nonché ai Responsabili di Attività Didattica e/o di Ricerca (RAD/RAR).

Per contattare il SPP di Ateneo è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: sicurezzaambiente@adm.unipi.it.

Per ulteriori informazioni sul SPP di Ateneo è possibile consultare l'[Area web Servizio Prevenzione e Protezione – "Ufficio Sicurezza e Ambiente"](#) sul sito internet dell'Università di Pisa.

Medico Competente

Il Medico Competente è una figura in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali descritti all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs. 81/08.

Il Servizio del Medico Competente dell'Università di Pisa è composto da più Medici Competenti, di cui uno con funzioni di indirizzo e coordinamento (ai sensi dell'art. 39, comma 6, del D.Lgs. 81/08).

Il Medico Competente dell'Università di Pisa assolve le funzioni di cui agli articoli 25 e 41 del D.Lgs. 81/08, nonché alle funzioni di Medico Autorizzato con le attribuzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 101/2020.

In particolare, il Medico Competente:

- a. collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi;
- b. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di tutto il personale lavoratore dell'Ateneo, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

- e. esprime, sulle risultanze delle visite mediche, giudizi relativi alla mansione specifica dei lavoratori.

Per contattare il Servizio del Medico Competente di Ateneo è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: medicocompetenteunipi@ao-pisa.toscana.it.

Per ulteriori informazioni sul Servizio del Medico Competente di Ateneo è possibile consultare la [Pagina dedicata al servizio del Medico competente](#) sul sito internet dell'Università di Pisa.

Esperto di Radioprotezione

L'Esperto di Radioprotezione dell'Università di Pisa è la figura prevista dalla normativa vigente per la sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020).

I compiti dell'Esperto di Radioprotezione sono individuati dall'art. 130 del D.Lgs. 101/2020.

Attualmente il Servizio di Radioprotezione di Ateneo è effettuato a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono persone elette dai lavoratori per rappresentarli per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Nelle Università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo), purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.

La Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza di Ateneo è così individuata:

- n. 6 membri eletti in rappresentanza del personale tecnico amministrativo;
- n. 4 membri eletti in rappresentanza del personale docente e ricercatore;
- n. 2 membri designati dal Consiglio degli Studenti, in rappresentanza degli studenti.

L'elenco dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in carica è reperibile al seguente link: [RLS](#).

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:

- a. accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività;
- b. sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
- c. sono consultati sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla designazione degli Addetti Antincendio e Primo Soccorso e sulla designazione del Medico Competente;
- d. ricevono le informazioni aziendali in ordine all'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- e. possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e dai dirigenti, nonché i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- f. svolgono le funzioni, per quanto non già menzionato, attribuite loro dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08.

Per contattare gli RLS di Ateneo è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: rls@unipi.it.

Per ulteriori informazioni sugli RLS di Ateneo è possibile consultare la [Pagina dedicata ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza](#) sul sito internet dell'Università di Pisa.

Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, Dirigenti

I Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, le strutture dirigenziali e quelle di staff alla Direzione Generale sono responsabili, per la propria struttura, dell'attuazione degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste.

Tengono conto, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute, sia fisica che psichica, dei lavoratori al fine di adottare le soluzioni più adeguate.

All'art. 8 del [Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro](#), sono descritti i compiti di: Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, Dirigenti.

Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca in laboratorio (R.A.D. e R.A.R.)

Per Responsabile dell'attività didattica (RAD) o di ricerca (RAR) in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo,

svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Sono considerati laboratori, ai sensi del DM 363/98, i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali ad esempio campagne archeologiche, geologiche, marittime.

I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

All'art. 9 del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, sono riportati i compiti dei RAR e RAD.

Addetti antincendio e Addetti al primo soccorso

Gli Addetti Antincendio sono individuati dal Datore di Lavoro e, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza.

Gli Addetti al Primo Soccorso sono individuati dal Datore di Lavoro e, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, sono incaricati di attuare le misure di primo soccorso.

Il lavoratore designato Addetto Antincendio o Addetto al Primo Soccorso non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo, nonché è obbligato a seguire i corsi di formazione e le attività informative organizzate dal Datore di Lavoro ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo carico.

In Ateneo gli Addetti Antincendio e gli Addetti al Primo Soccorso sono individuati all'interno di ciascuna struttura, in numero adeguato, tenendo conto delle caratteristiche e degli orari di apertura di ciascuna struttura, e ricevono incarico formale a cura del Direttore Generale.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, tutti i lavoratori sono soggetti a obblighi di sicurezza, di seguito elencati.

Obblighi dei lavoratori

Ai fini dell'applicazione degli obblighi di sicurezza descritti nel Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, si considerano lavoratori:

- a. i docenti e i ricercatori;
- b. il personale tecnico amministrativo e bibliotecario;
- c. il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università di Pisa;
- d. il personale non strutturato che svolge attività di didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati;
- e. gli studenti, i borsisti, i tirocinanti, i dottorandi, gli specializzandi nonché i partecipanti a corsi di formazione, solo ed esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi.

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare, i lavoratori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 81/08 e collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti delle unità decentrate e dai responsabili delle attività.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi trova applicazione quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. 20, comma 3 del Regolamento.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 81/08: "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Decreto Ministeriale 363/98: Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (emanato con DR n. 695/2013 del 28/05/2013, modificato con DR n. 705/2021 del 26/05/2021). Il Regolamento è scaricabile dal sito dell'Università di Pisa alla pagina: <https://www.unipi.it/index.php/regolamenti-di-ateneo/item/1581-disciplina-generale-di-ateneo>.



UNIVERSITÀ
DI PISA